

I protagonisti

GLI ORGANI DELLA PROCEDURA

Le funzioni del giudice delegato, del curatore e del comitato dei creditori rivisitate dalla nuova legge fallimentare costituiscono il punto più delicato della riforma. Tra organi che aumentano ed altri che diminuiscono le proprie attribuzioni si decide il futuro dell'istituto

di **Alfredo Robella***

—— Sarà un'estate di studio e di lavoro, quest'anno, per i giudici fallimentari e i curatori.

Per i fallimenti dichiarati dalla (fatidica?) data del 16 luglio 2006 in poi, la procedura sarà considerevolmente diversa da quella alla quale, negli anni, tutti gli operatori (giudici e curatori *in primis*, ma anche avvocati, periti e consulenti del lavoro) si erano abituati (e affezionati).

Cambiano, in maniera piuttosto radicale, non soltanto le regole operative, ma i "ruoli" stessi degli organi della procedura: giudice delegato (G.D.), curatore e comitato dei creditori.

I "paletti" posti dal legislatore con la legge delega (art. 1, comma 6, della legge 14 maggio 2005, n. 80) sono stati piuttosto stringenti.

Nei criteri direttivi non era esplicitata alcuna indicazione relativamente alla figura del giudice delegato; tuttavia, l'applicazione pratica del criterio di cui al n. 2 ("ampliare le competenze del comitato dei creditori, consentendo una maggiore partecipazione dell'organo alla gestione della crisi dell'impresa; coordinare i poteri degli altri organi della procedura") ha fatto sì che la sua funzione abbia mutato prospettiva, come si può rilevare dall'*incipit* dell'art. 25, l. fall.

Laddove, nella vecchia legge, era previsto, in termini generali, che il G.D. "dirige le operazioni del fallimento, vigila l'opera del curatore", il nuovo testo dispone che egli "esercita funzioni di vigilanza e di controllo sulla regolarità della procedura".

Non più direzione, quindi, ma vigilanza e controllo; non più ruolo (anche) operativo, ma tutela della regolarità della procedura, e funzioni di arbitro qualora insorgano

contrastanti o vertenze endo-fallimentari, in particolare, mediante le decisioni sui reclami contro gli atti del curatore e del comitato dei creditori previste dal n. 5 dell'art. 25 e dall'art. 36.

Nella successiva elencazione di dettaglio delle competenze del G.D. (sempre nell'art. 25) emerge una prima rilevante novità, sul piano del concreto svolgimento della procedura, in tema di affidamento di incarichi a terzi nell'interesse del fallimento (legali, periti, consulenti del lavoro): mentre nel regime attuale la loro nomina, l'eventuale revoca, e la liquidazione dei compensi spettano (su proposta del curatore) al giudice delegato, nella nuova normativa il curatore può avvalersi di collaboratori tecnici di propria scelta, mentre al G.D. rimangono la potestà di revoca e la liquidazione dei compensi.

Questo nuovo *modus operandi* può avere benefici effetti sul piano del *feeling* tra il curatore e i collaboratori tecnici, evitando che possano insorgere casi di scarsa compatibilità caratteriale o operativa tra persone nominate dallo stesso giudice senza particolari verifiche o coordinamento.

Viceversa, un potenziale svantaggio (non per la singola procedura, ma per l'ordinato svolgimento e sviluppo delle procedure di ciascun tribunale) potrebbe derivare da una "fossilizzazione" delle designazioni degli esperti, apparendo assai probabile che ciascun curatore tenda, nel tempo, a privilegiare il rapporto con persone di cui abbia piena fiducia e stima e di cui apprezzi il modo di lavorare. Potrebbe quindi rilevarsi, negli anni, un mancato o ridotto *turnover* dei collaboratori tecnici, al di fuori del controllo dei giudici (che oggi, effettuando le

* Vice Presidente del Collegio di Torino

nomine per un rilevante numero di fallimenti, hanno la possibilità di esercitare anche una funzione "redistributiva" e di ausilio all'ingresso dei giovani).

Nella pratica, potrà peraltro manifestarsi una *moral suasion*, da parte dei signori giudici, i quali potranno suggerire ai curatori, ad esempio, una lista di nominativi, o spronare (nell'ambito delle loro funzioni di vigilanza e controllo) i curatori stessi ad evitare la nomina sempre degli stessi soggetti.

E' invece di competenza diretta del giudice delegato, su proposta del curatore, la nomina di arbitri (art. 25, n. 7). Sempre a proposito di conferimenti di incarichi, vi è un'incertezza interpretativa sul coordinamento tra:

— le norme di cui all'art. 25, nn. 4 e 6 (che prevedono, tra i poteri del G.D., su proposta del curatore, quelli di liquidazione del compenso e di revoca "dell'incarico conferito alle persone la cui opera è stata richiesta dal medesimo curatore nell'interesse del fallimento" e "dell'incarico conferito agli avvocati nominati dal medesimo curatore" nelle vertenze giudiziali), e di cui all'art. 87 (che prevede che il curatore, ove occorra, nomini uno stimatore);

— e la norma dell'art. 32 (rubricato "Esercizio delle attribuzioni del curatore"), suddiviso in due commi che prevedono rispettivamente:

- che il curatore possa "delegare ad altri specifiche operazioni" (comma 1);
- che il curatore possa "farsi coadiuvare da tecnici o da altre persone retribuite, compreso il fallito, sotto la propria responsabilità" (comma 2).

Coadiutori e sostituti

Le differenze tra le due ipotesi indicate nell'art. 32 sono:

— nell'ipotesi del comma 1, la nomina riguarda veri e propri "delegati" del curatore (sia pure per specifiche funzioni), deve essere autorizzata dal G.D., e l'onere per il compenso del delegato, liquidato dal giudice, è detratto dal compenso del curatore;

— nell'ipotesi del comma 2, la nomina riguarda "coadiutori" del curatore, deve essere autorizzata dal comitato dei creditori, e "del compenso riconosciuto a tali soggetti si tiene conto ai fini della liquidazione del compenso finale del curatore".

Un tribunale dei Mercanti del '300, www.gulottavarisclex.it



Vi è chi ritiene che gli "incarichi conferiti" citati dagli artt. 25 e 87 rientrino tra quelli di cui all'art. 32; vi è invece chi ritiene che gli incarichi che il curatore attribuisce ex art. 25, nn. 4, 6 e 87 (a persone che, per distinguerle dai "delegati" e dai "coadiutori", potremmo chiamare "consulenti" del fallimento) siano di natura diversa rispetto alle due ipotesi dell'art. 32.

A favore della prima tesi si può osservare che, se fosse vero che il conferimento degli incarichi ex artt. 24 e 87 fosse cosa diversa da quelli ex art. 32, tali incarichi non dovrebbero essere autorizzati né dal giudice né dal comitato dei creditori. Dato il sistema di *governance* della procedura fissato dalla nuova legge, caratterizzato da un complesso equilibrio tra poteri, autorizzazioni e doveri di vigilanza dei diversi organi, questo può sembrare anomalo.

Qualora, invece, si ritenesse che le ipotesi sopra indicate siano tra loro diverse, si potrebbe venire a creare una certa confusione tra incarichi soggetti o non soggetti a preventiva autorizzazione. A titolo di esempio, un incarico "esplorativo" ad un legale (per un parere o una vertenza stragiudiziale) potrebbe rientrare nell'art. 32 e quindi essere autorizzato, mentre l'incarico allo stesso legale per la tutela e rappresentanza in causa potrebbe essere attribuibile ex art. 25, n. 6, e quindi non soggetto ad autorizzazione.

Se le nomine più ricorrenti nelle procedure fallimentari (perito estimatore, consulente del lavoro, avvocato per pareri legali o per cause) vengono fatte rientrare nel comma 2 dell'art. 32, si porrà la delicata questione dei criteri sulla base dei quali "tener conto" dei compensi loro liquidati nella determinazione del compenso finale del curatore, visto che le nomine e le prestazioni dei nominati sono effettuate nell'interesse del fallimento e non del curatore e che, nella normativa precedente, ad oggi ancora vigente, non era previsto alcun meccanismo di tale tipo.

E' vero che "tener conto" è concetto ben diverso dalla "detrazione" del compenso prevista dal comma 1 ed è anche vero che la norma attribuisce al giudice una facoltà, e non certo un obbligo, di "ricalcolo" del compenso finale del curatore.

E' comunque altamente augurabile che di tale facoltà i giudici facciano un uso oculato ed equilibrato, e che la norma venga nella prassi interpretata ed utilizzata come remora e freno ad eventuali nomine "allegre", o scarsamente utili, fatte da curatori poco diligenti.

Un'ulteriore, assai importante funzione del G.D. è quella "sostitutiva" delle attribuzioni del comitato dei creditori, prevista dall'art. 41, comma 4, in caso di inerzia, impossibilità di funzionamento o urgenza.

Stanti le diffuse perplessità su quale sarà il concreto funzio-

namento del comitato dei creditori, è probabile che le funzioni sostitutive troveranno applicazione non solamente episodica o sporadica; è comunque assai tranquillizzante, per il curatore, sapere di poter contare sull'istituto previsto dall'art. 41, in qualunque caso nel quale l'ordinaria procedura si riveli inattuabile, ad es. in caso di urgenza incompatibile con i tempi di decisione del comitato, di inattività della maggioranza del comitato stesso nonostante i solleciti, di contrasti all'interno del comitato, ecc..

I reclami contro gli atti del curatore

Contro eventuali inerzie del curatore, invece, non vi sono poteri sostitutivi, bensì l'istituto del reclamo al G.D. ex art. 36 (proponibile dal fallito e da ogni altro interessato anche contro i "comportamenti omissivi"); il comma 3 prevede che, in caso di accoglimento del reclamo contro un comportamento omissivo, il curatore "è tenuto a dare esecuzione al provvedimento", mentre se il comportamento omissivo fosse del comitato dei creditori, vi provvederà direttamente il G.D., proprio in virtù dei poteri sostitutivi.

Nei casi più gravi, è prevista (come nel testo precedente della legge fallimentare) la revoca del curatore, di competenza del tribunale (art. 37), mediante decreto, in merito al quale la nuova legge prevede esplicitamente che debba essere "motivato".

Per quanto riguarda le attribuzioni del curatore, l'art. 31 conferma che egli ha "l'amministrazione del patrimonio fallimentare" e precisa che egli "compie tutte le operazioni della procedura", non più "sotto la direzione del giudice delegato" (come in precedenza), bensì "sotto la vigilanza del giudice delegato e del comitato dei creditori".

Vengono inoltre ampliate le fattispecie nelle quali egli può stare in giudizio senza l'autorizzazione del G.D..

Oltre al caso delle contestazioni sulle insinuazioni di credito, vengono aggiunti i procedimenti promossi per impugnare atti del giudice delegato o del tribunale, e i casi in cui non occorra ministero di difensore.

Negli altri casi, la promozione di un giudizio, o la costituzione come convenuto, debbono essere (come per il passato) autorizzati dal giudice delegato, come disposto sia dal n. 6 dell'art. 25 che dal comma 2 dell'art. 31.

Nell'art. 33, concernente la relazione del curatore, le modifiche più rilevanti sono le seguenti.

— L'elevazione da un mese a 60 giorni del termine per la presentazione, sempre però decorrente dalla data del fallimento; il legislatore sembra aver perso una buona occa-

sione per regolamentare tale importante adempimento in maniera più flessibile ed adeguata ai concreti tempi e possibilità di intervento che i curatori si trovano ad affrontare nella maggior parte delle procedure. Si pensi, ad esempio, alle possibilità di verificare l'attendibilità a meno delle scritture contabili, il cui esito dipende spesso in materia determinante dalle risultanze della verifica del passivo. Il termine resta comunque ordinatorio, e resta immutata la possibilità per il curatore di richiedere al G.D. rinvii motivati del termine stesso.

— L'eliminazione del dovere di riferire sul tenore della vita privata del fallito e della famiglia, coerentemente con i criteri dettati dalla legge delega in merito all'attenuazione o eliminazione delle conseguenze personali del fallimento.

— La segretezza, da parte del giudice delegato, delle parti relative: alle responsabilità penali, alle azioni che il curatore intenda proporre se esse possano comportare l'adozione di provvedimenti cautelari, e alle circostanze estranee agli interessi della procedura e che investano la sfera personale del fallito. Potrebbe essere opportuno che lo stesso curatore, per agevolare il compito del giudice delegato (e del personale di cancelleria), indichi, in calce alla relazione, o con opportuna evidenziazione grafica, le parti della relazione prevedibilmente soggette a segretezza.

La relazione periodica ex art. 33 u.c. (ex comma 4, ora comma 5) diviene semestrale (anziché mensile, come, almeno in teoria, era sinora), e consisterà non più in una *esposizione sommaria* dell'amministrazione, ma in un "rapporto riepilogativo delle attività svolte, con indicazione di tutte le informazioni raccolte dopo la prima relazione, accompagnato dal conto della sua gestione".

Copia del rapporto, unitamente alla copia degli estratti conto bancari, è trasmessa al comitato dei creditori, che può formulare (anche singolarmente) osservazioni scritte. Infine, copia del rapporto e delle eventuali osservazioni deve essere trasmessa, per via telematica, al registro delle imprese, in un termine indicato in 15 giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle osservazioni nella cancelleria del tribunale.

Tale richiamo appare criptico perché nessuna norma pare prevedere un termine per il deposito in cancelleria delle osservazioni; anzi, a ben vedere, non è neppure esplicitamente previsto che il rapporto venga presentato al giudice delegato e/o depositato in cancelleria, benché la collocazione della norma e la sua parziale continuità con i commi precedenti rendano evidente che il destinatario principale del rapporto sia il giudice delegato. Le

osservazioni potrebbero provenire solamente dal comitato dei creditori, dato che il rapporto non pare, in questa prima fase, destinato anche agli altri creditori ed a "qualunque interessato", così come accade invece per il rendiconto finale, ex art. 116, comma 2. Allora, o si ritiene applicabile per analogia il termine previsto in generale dall'art. 41, comma 3, per l'assunzione delle delibere del comitato dei creditori (15 giorni da quando la richiesta perviene al presidente), o si ritiene che debbano essere il curatore stesso, nel trasmettere il rapporto al comitato, o il giudice delegato, nell'ordinarne il deposito in cancelleria, a fissare il termine per il deposito delle osservazioni. Comunque, nei 15 giorni successivi a tale scadenza, il curatore provvederà anche all'invio telematico al Registro delle imprese.

Certamente costituisce motivo di stupore il fatto che per le società in attività (e solo per le società di capitali) l'ordinamento preveda un'informativa a terzi a cadenza ordinariamente annuale (bilancio d'esercizio), mentre per le procedure fallimentari (comprese quelle relative alle ditte individuali e alle società di persone) il curatore debba depositare e rendere pubblico semestralmente il proprio rapporto, quasi come se si trattasse di società quotate in Borsa. L'art. 34 eleva da 5 a 10 giorni il termine entro il quale il curatore deve depositare le somme riscosse sul conto intestato alla procedura, cita come forma ordinaria di deposito il conto corrente, e consente espressamente (su autorizzazione del G.D.) l'impiego della liquidità, se del caso, in titoli di Stato.

La scelta della banca depositaria

L'istituto bancario (o l'ufficio postale) presso il quale verrà aperto il conto saranno scelti direttamente dal curatore, senza necessità di particolari autorizzazioni.

Resta sostanzialmente immutato il meccanismo dei prelievi, ma alla banca verrà esibito non più un originale, ma una "copia conforme" del mandato di pagamento sottoscritto dal giudice delegato.

Gli atti del curatore disciplinati dall'art. 35 (transazioni, riduzioni di crediti, ecc.), che sinora dovevano essere autorizzati dal giudice delegato o dal Tribunale se di valore superiore a 103,29 euro, debbono ora essere autorizzati dal comitato dei creditori e, se di valore superiore a 50.000 euro o in ogni caso per le transazioni, il curatore ne deve "previamente informare" il G.D., salvo che tali atti siano già stati implicitamente autorizzati con l'approvazione del programma di liquidazione. All'elenco degli atti in esame vengono inoltre aggiunti (e quindi necessiteranno della

previa autorizzazione del comitato) gli "atti di straordinaria amministrazione"; concetto, come insegnano il diritto commerciale ed il diritto pubblico, di ardua definizione e delimitazione. E' quindi probabile che i curatori, per cautela e tuziorismo, tenderanno a richiedere l'autorizzazione del comitato dei creditori per tutti gli atti che non siano di mera routine, con un concreto rischio di appesantimento della procedura. Debbono in ogni caso essere autorizzate dal comitato dei creditori le dichiarazioni di subentro o di scioglimento nei contratti in corso alla data del fallimento (artt. 72 e seguenti).

Il curatore deve adempiere ai suoi doveri (sia previsti dalla legge, sia derivanti dal piano di liquidazione approvato) non più genericamente "con diligenza", ma, più specificatamente, "con la diligenza richiesta dalla natura dell'incarico" (art. 38), ossia con una diligenza "professionalmente qualificata". Si tratta di una forma di diligenza più tecnicamente caratterizzata: non si potrà, ad esempio, invocare a proprio discarico l'ignoranza sulle norme della legge fallimentare o di altre leggi collegate, o su loro interpretazioni consolidate. Questo non farà venir meno la necessità che il curatore operi, non solamente come "buon professionista", ma anche come "buon padre di famiglia", tenuto conto dei numerosi e variegati aspetti giuridici, economici, relazionali ed umani che vengono coinvolti nello svolgimento della sua opera.

In materia di adempimenti contabili, sempre l'art. 38 prevede che il registro contabile del fallimento (che deve essere aggiornato "giorno per giorno") dovrà essere vidimato non più dal giudice delegato, ma da almeno uno dei componenti il comitato dei creditori; previsione poco comprensibile sotto il profilo temporale, in quanto le operazioni del fallimento iniziano normalmente subito dopo il deposito della sentenza, mentre la nomina del comitato è necessariamente successiva. Probabilmente, potrà essere opportuno (salvo che per i fallimenti di minor entità, nei quali non siano prevedibili movimenti contabili nelle prime settimane) far vidimare un primo registro contabile dal giudice delegato, in via d'urgenza (ai sensi dell'art. 41, comma 4).

L'art. 84 novellato attribuisce al curatore l'attribuzione (prima spettante al giudice delegato) dell'apposizione dei sigilli, mantenendo così in vita un istituto già da anni caduto in totale disuso, e scarsamente compatibile con il *favor* che la nuova legge fallimentare pare mostrare per la conservazione, ove possibile, dell'impresa (artt. 104 e ss.). A parere dello scrivente, dovrebbe essere mantenuta la prassi di autorizzare (già nella sentenza di fallimen-

to, o subito dopo su istanza del curatore) l'omissione dei sigilli, salvo casi particolari nei quali sia opportuno cautelare la procedura dal rischio di sottrazioni fraudolente di beni o documenti.

Il ruolo del curatore assume una posizione centrale, e più caratterizzata rispetto a quella del vecchio ordinamento, in tutta la procedura di verifica dei crediti di cui agli artt. 92 e seguenti. In pratica, ad esso spettano l'esame delle domande e la predisposizione dei progetti di stato passivo, oltre agli obblighi di comunicazione sia prima che dopo la verifica. Al giudice delegato spettano le decisioni sulle singole domande, avuto riguardo "alle eccezioni del curatore, a quelle rilevabili d'ufficio ed a quelle formulate dagli altri interessati".

Giurisprudenza onoraria

Onde evitare un'eccessiva variabilità negli esiti delle verifiche dei crediti di diverse procedure (fenomeno già oggi sussistente, ma che rischia di divenire ancor più marcato), potrebbe essere opportuno che su alcune tematiche ricorrenti e legate a parametri di incerta definizione (quali, ad esempio, il riconoscimento dei crediti artigiani), i tribunali fallimentari formulino e diffondano delle linee-guida, utili *in primis* ai curatori, ma anche agli stessi creditori, ferma restando, ovviamente, l'autonomia di giudizio di ciascun magistrato.

Il procedimento di esame ed ammissione dei crediti in via tardiva viene totalmente riformulato, con la previsione di "mini-verifiche" dei crediti successive a quella ordinaria (dato il richiamo dell'art. 101 agli artt. da 93 a 99). Per economia processuale, potrebbe essere utile la fissazione non già di un'udienza per ogni domanda presentata in via tardiva, bensì di un'unica udienza al termine del periodo annuale (o superiore) previsto dal comma 1 dell'art. 101 o, quanto meno, la fissazione di udienze nelle quali venga raggruppato l'esame di diverse istanze tardive.

Questa nuova procedura (unitamente all'invio telematico al registro delle imprese del rapporto semestrale, nel quale potranno essere indicati anche i dati delle ammissioni al passivo) dovrebbe rendere inattuale e non più obbligatoria la comunicazione ai creditori delle tardive ammesse, ai sensi della sentenza n. 538/90 della Corte Costituzionale, in quanto la decorrenza dei termini per eventuali impugnazioni decorrerà dalla comunicazione effettuata ex art. 97, esplicitamente richiamato dal comma 2 dell'art. 101.

Per quanto concerne il realizzo dell'attivo fallimentare e le

relative modalità e formalità (artt. 104 e ss.), al curatore viene riconosciuta una maggiore autonomia rispetto alla situazione attuale; gli vengono attribuite in generale le funzioni di impulso e proposizione di varie possibili operazioni o alternative (esercizio provvisorio, affitto d'azienda, vendite d'azienda o in blocco, vendita di singoli beni, cessioni di crediti o di azioni revocatorie, ecc.), nonché la stipula diretta degli atti di cessione degli immobili, con l'acquirente individuato mediante le opportune procedure, dando comunicazione successiva dell'esito della vendita al comitato dei creditori e al giudice (art. 107).

Assurge a snodo centrale dell'intera procedura, in riferimento alla liquidazione dell'attivo, il "programma di liquidazione" previsto dall'art. 104 *ter* (con i suoi eventuali supplementi), che deve essere redatto dal curatore, ottenere il parere favorevole del comitato dei creditori, ed essere approvato dal giudice delegato. L'approvazione del programma sostituisce le singole autorizzazioni eventualmente necessarie per i conseguenti atti od operazioni del curatore.

Sarà quindi assai opportuno che il programma venga redatto in maniera non routinaria o standardizzata, ma con sufficiente dettaglio e con specifica "taratura" sulle caratteristiche della singola procedura.

La regola principale per le vendite fallimentari è quella di procedere tramite "procedure competitive" con adeguate forme di pubblicità (quali aste o incanti informali, raccolta di offerte d'acquisto e successiva selezione e comparazione, e simili). L'art. 107 comma 1, che fissa tali principi, è inserito nella sezione III del capo VI della legge, intitolata "Della vendita dei beni immobili", ma tale collocazione pare frutto di un mero errore di coordinamento, giacché la norma esprime un principio di carattere generale, che dovrebbe essere applicabile alla vendita di qualsiasi bene o attività fallimentare.

Le nuove e molto importanti funzioni del comitato dei creditori non si esauriscono nell'espressione di pareri e nell'autorizzazione degli atti del curatore (di cui si è fatto cenno in precedenza). Al comitato, infatti, spetta anche la vigilanza sull'operato del curatore (art. 41, comma 1), in parallelo con la vigilanza operata dal giudice delegato.

La vigilanza del comitato può estrinsecarsi anche in atti (collettivi o individuali) di ispezione delle scritture contabili e dei documenti della procedura, o di richiesta di notizie o chiarimenti al curatore o al fallito (comma 5).

Non stupisce, quindi, che i componenti del comitato possano delegare in tutto o in parte l'espletamento delle proprie funzioni ad un professionista (che abbia le caratteristiche per poter essere nominato curatore), come disposto

dal comma 6 dell'art. 40.

Ma la norma che rischia di destabilizzare l'intera architettura della nuova legge fallimentare è il comma 7 dell'art. 41, che prevede l'applicazione ai componenti il comitato dei creditori del regime di responsabilità dettato dall'art. 2407 c.c. per i sindaci di società commerciali, sia pure con l'inciso "in quanto compatibile".

L'incarico del comitato dei creditori è ordinariamente gratuito, salvo che la maggioranza dei creditori deliberi un compenso *ex art. 37 bis* (ipotesi da considerarsi, nella pratica, eccezionale); e comunque, anche nel caso di compenso deliberato, esso deve essere contenuto entro limiti quantitativi piuttosto stringenti.

Funzioni vecchie e nuove per il Comitato dei creditori

Come ci si può allora aspettare che i creditori (in specie i più accorti e consapevoli) si assumano un compito, comunque assai gravoso, di vigilanza sull'opera del curatore, di rilascio di autorizzazioni e pareri, di esame di atti anche complessi (come il programma di liquidazione, i rapporti semestrali, i progetti di ripartizione), senza alcun compenso, o con un compenso assai poco significativo? Anzi, nel caso in cui venga delegato un professionista (ipotesi auspicabile per molti creditori, non direttamente in possesso dei necessari *skills* tecnici), il creditore deve farsi carico del relativo costo. In più, in ogni caso, incombono sul creditore (e/o sul professionista delegato) le responsabilità, notoriamente assai gravose, dei sindaci di una società per azioni.

Appare a questo punto molto concreto il rischio che si manifestino situazioni in cui all'assoluta centralità ed importanza del comitato dei creditori nella "nuova" procedura fallimentare, si accompagni una mancanza di segnalazioni di disponibilità ad assumere l'incarico (*ex art. 40, comma 1*), se non addirittura un rifiuto di assunzione della stessa carica, non esplicitamente previsto dalla legge, ma neppure escluso, così da rendere impossibile il rispetto delle esigenze di rappresentatività dettate dal comma 2 dell'art. 40, o da mettere finanche in forse la possibilità stessa di costituzione dell'organo.

Anche l'estate 2006, comunque, passerà; e, a mano a mano che la concreta attuazione delle "nuove" procedure prenderà il posto di quelle precedenti, l'elaborazione dottrinale e giurisprudenziale e le prassi operative si faranno carico di risolvere, un po' per volta, i problemi che abbiamo qui sommariamente affrontato, e i mille altri che non mancheranno di manifestarsi.